



COMUNE DI LONGI

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 Reg. DEL 26 MAGGIO 2025

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori Bilancio, ai sensi dell'art.194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n.267/2000 (T.U.EE.LL.), per liquidazione imposta di registrazione sentenza n.1419/2024.

L'anno DUEMILAVENTICINQUE, il giorno VENTISEI del mese di MAGGIO, alle ore 17,30 e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, **alla seduta di INIZIO**, disciplinata dal comma 1 dall'articolo 30 della legge regionale 06.03.1986, n. 9, esteso ai Comuni dall'articolo 58 della stessa legge, **in sessione Straordinaria** [**x**], prevista dall'articolo 31 Legge n. 142/90, recepito dalla legge regionale n. 48/91, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'articolo 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI COMUNALI	P	A	CONSIGLIERI COMUNALI	P	A
1. CONTI NIBALI Valentina – PRES. C.C.	x		6. PIDALA' Ambra	x	
2. SUTERA Concettina	x		7. PROTOPAPA Giuseppe	x	
3. FABIO Calogero	x		8. FABIO Antonino		x
4. RUSSO Chiara		x	9. CARCIONE Salvatore	x	
5. CARCIONE Giuseppe – V/PRES. C.C.	x		10. FABIO Salvatore	x	

ASSEGNATI: N. 10

IN CARICA: N. 10

PRESENTI: N. 8

ASSENTI: N. 2

Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del vigente Regolamento e dello Statuto comunale, la Dott.ssa Conti Nibali Valentina dichiara aperta la seduta ed assume la Presidenza.

- Assume le funzioni di Segretario della seduta il Segretario Comunale Dott. Carmelo Verzi.
- Risultano presenti in aula il Sindaco il Vice Sindaco e la Responsabile del Servizio Contenzioso dipendente Lazzara Maria

La seduta è pubblica.

IL PRESIDENTE

Da lettura della proposta avente a oggetto “Riconoscimento debito fuori Bilancio, ai sensi dell’art.194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n.267/2000 (T.U.EE.LL.), per liquidazione imposta di registrazione sentenza n.1419/2024” e chiede se qualcuno dei consiglieri vuole intervenire.

Prende la parola il Consigliere Fabio Salvatore per chiedere chiarimenti in ordine alla mancata presentazione della proposta nella precedente seduta.

Il Presidente chiede alla Responsabile del procedimento dott.ssa Lazzara Maria di fornire chiarimenti.

La Responsabile, ottenuta la parola, evidenzia che si stava attendendo il necessario parere del revisore per convocare il Consiglio. Pervenuto il parere dell’organo di revisione si è proceduto alla convocazione ai fini del riconoscimento del debito.

Chiusa la discussione, il Presidente passa alla votazione della proposta per alzata di mano.

Con voti 8 favorevoli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta sopra riportata avente ad oggetto “Riconoscimento debito fuori Bilancio, ai sensi dell’art.194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n.267/2000 (T.U.EE.LL.), per liquidazione imposta di registrazione sentenza n.1419/2024.”, corredata dai prescritti pareri espressi ai sensi dell’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 e dell’articolo 49 del T.U.EE.LL. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

- Ritenuto di dover approvare la proposta, così come formulata;
- Visto l’esito della superiore votazione;
- Visto il parere favorevole dell’Organo di Revisione;
- Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- Visto lo Statuto Comunale;

D E L I B E R A

DI APPROVARE la proposta avente ad oggetto “Riconoscimento debito fuori Bilancio, ai sensi dell’art.194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n.267/2000 (T.U.EE.LL.), per liquidazione imposta di registrazione sentenza n.1419/2024.

Con separata ed analoga votazione

D E L I B E R A

DI DICHIARARE l’atto **immediatamente eseguibile**.

La seduta e chiusa alle ore 17,45



COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

AREA AFFARI GENERALI – SERVIZI ALLA PERSONA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA REGISTRO
AREA AFFARI GENERALI – SERVIZI ALLA PERSONA
N° 5 /2025

Dell'8 aprile 2025

PROPOSTA REGISTRO
GENERALE N° 12 /2022

Del 21/05/2025

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori Bilancio, ai sensi dell'art.194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n.267/2000 (T.U.EE.LL.), per liquidazione imposta di registrazione sentenza **n.1419/2024**.

IL SINDACO

Premesso:

- **che** in data **12 maggio 2021**, al **n.3630** del protocollo generale di questo Ente, è stato acquisito il ricorso per decreto ingiuntivo presentato, al Tribunale di Patti, dalla Società *Lavoro Sud S.r.l.* in persona dell'amministratore unico e Legale Rappresentante Sig. *Vassallo Lillo*;
- **che** con il suddetto atto, la Società di cui sopra e, per essa, l'amministratore unico e Legale Rappresentante ha chiesto al Tribunale di Patti, in virtù degli articoli 633 e 634, comma 2 del c.p.c., di volere accogliere il ricorso ed emettere ingiunzione di pagamento, immediatamente esecutivo, in danno al Comune di Longi e in persona del Sindaco n.q. di Legale Rappresentante pro/tempore, della complessiva somma di € 163.533,96 oltre IVA, più interessi moratori, ai sensi del D. Lgs. n.231/2002 per come modificato dal D. Lgs. n.192/2012, oltre a rivalutazione monetaria e spese generali;
- **che** con il suddetto atto ha, altresì, chiesto di condannare il debitore al pagamento delle spese ed onorari del procedimento;
- **che** con sentenza **n.1419/2024** il Giudice del Tribunale di Patti – Sezione Civile ha provveduto:
 - ✓ a revocare il Decreto Ingiuntivo opposto ed ha condannato il Comune di Longi al pagamento, in favore della Società *Lavoro Sud S.r.l.*, degli interessi ai sensi del D. Lgs. n.231/2002 nella misura di € 2.795,84 sulla fattura n.30 del 20 ottobre 2020 e di € 2.447,57 sulla fattura n.1 del 25 gennaio 2021;
 - ✓ a condannare, altresì, l'Ente opponente al pagamento, in favore della *Lavoro Sud S.r.l.*, delle spese della presente fase di opposizione, che ha liquidato in € 5.077,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge se dovute, disponendone la distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari;
- **che** in data **02 aprile 2025** al **n.2674** del protocollo generale dell'Ente è stato acquisito l'avviso di pagamento n.2024/010/SC/000001419/0/001, con il quale l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Barcellona Pozzo di Gotto richiede il pagamento dell'importo di € 208,75 per imposta di registrazione sentenza n.1419/2024 relativa al procedimento contro la Società *Lavoro Sud S.r.l.*;

Visto l'art. 37 e segg. del D.P.R. n.131/86, il quale dispone che *gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l'amministrazione dello Stato;*

Considerato:

- **che** con delibera **n.71/2025** la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per l'Abruzzo si è espressa in merito al trattamento contabile delle spese di registrazione delle sentenze adducendo che anche le spese del giudizio, relative alla registrazione dei provvedimenti giudiziari, devono essere riconosciute come debiti fuori bilancio;
- **che** l'art.11, comma 1, della Circolare n.21, emanata dal Ministero dell'Interno, in data 20 settembre 1993 definisce, tra l'altro, il debito fuori bilancio *"un obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'Ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari"*;
- **che** l'art.11, comma 2, della medesima circolare n.21/1993 definisce i requisiti generali che il debito deve avere ai fini del riconoscimento ovvero:
 - ✓ certezza cioè effettiva esistenza dell'obbligazione di dare;
 - ✓ liquidità, nel senso che dev'essere individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare e l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
 - ✓ esigibilità, nel senso che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;
- **che** l'art 194 del TUEL individua tra i debiti fuori bilancio quelli derivanti da *"sentenze esecutive"*; espressione con cui, secondo la giurisprudenza, sono da intendere *"tutti i provvedimenti giudiziari idonei a costituire un titolo esecutivo e ad instaurare un processo di esecuzione (...)"* (Corte dei Conti, Sez. Controllo Liguria, Delib. 73/2018/PAR);
- **che** l'art. 474, comma 1, c.p.c. dispone, infatti, che l'esecuzione forzata può avere luogo in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile;
- **che** la fattispecie sopra descritta rientra, pertanto, nella previsione di cui alla lettera a), comma 1, dell'art.194 del D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n.267 in quanto derivante dalle spese di registrazione della sentenza **n.1419/2024**, emessa dal Giudice del Tribunale di PATTI – Sezione Civile, per cui qualificante in debito fuori bilancio;

Fatto presente che il debito che s'intende riconoscere possiede i requisiti definiti dalla circolare n.21/1993, emanata dal Ministero dell'Interno, ovvero:

- certezza in quanto derivante da sentenza;
- liquidità in quanto è chiaramente individuato il soggetto creditore, il debito è definito nel suo ammontare e l'importo è stato determinato dal Giudice;
- esigibilità, poichè il pagamento non è dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Richiamati, inoltre:

- l'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 secondo il quale *"I provvedimenti di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del D. Lgs.vo del 30 marzo 2001, n.165 sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti"*;
- l'art.31, comma 3 della Legge 08 giugno 1990, n.142, recepita in Sicilia con l'art.1, comma 1, lett. e) della L.R. 11 dicembre 1991, n.48;
- la Legge 7 dicembre 2012, n.213, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, che ha inciso in modo significativo sulla disciplina relativa all'organo di revisione degli Enti Locali, individuando tra i nuovi compiti dell'organo di revisione il parere sui debiti fuori bilancio e sulle transazioni;
- l'art.30 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con atto deliberativo n.15 del 13 agosto 2014 e modificato con atto deliberativo n.165 del 31 ottobre 2017, rubricato *"Responsabilità personale"*, il quale testualmente recita *"Il Consigliere è responsabile personalmente dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio"*.

Vista la recente giurisprudenza in materia che, con riferimento ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, ha posto particolare attenzione sull'imprescindibile attività valutativa da parte dell'organo consiliare, che non ammette interposizioni, neppure in via d'urgenza, da parte di altri organi;

Rilevato, in particolare:

- **che** le Sezioni Riunite della Corte dei Conti hanno chiarito che, anche se il debito viene ad esistenza al di fuori ed indipendentemente dalle ordinarie procedure che disciplinano la formazione della volontà

dell'Ente, l'organo consiliare nella sua veste di supremo organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, svolge un fondamentale ed insurrogabile ruolo attraverso la deliberazione di riconoscimento con la quale:

- accerta la sussumibilità del debito all'interno di una delle fattispecie normativamente tipizzate;
 - riconduce l'obbligazione all'interno della contabilità dell'Ente;
 - individua le risorse per farvi fronte;
 - accerta le cause che hanno originato l'obbligo, anche al fine di evidenziare eventuali responsabilità;
- **che** una volta accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.194 del TUEL, il riconoscimento della legittimità costituisce atto dovuto e vincolato da espletare senza indugio, al fine di evitare indebito aggravio di spesa per maturazione di oneri accessori (interessi moratori, spese legali);

Ritenuto, quindi, che l'organo competente al riconoscimento della legittimità del debito è il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.42 del D. Lgs.vo n.267/2000, anche ai fini di salvaguardare gli equilibri di bilancio.

Tenuto conto:

- **che** il pagamento richiesto dall'Agenzia delle Entrate deve necessariamente essere effettuato entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della notifica;
- **che** in caso di pagamento oltre il termine previsto l'Agenzia delle Entrate provvederà all'iscrizione a ruolo delle somme dovute;
- **che**, pertanto, onde evitare ulteriori danni per l'Ente occorre procedere alla liquidazione delle somme richieste dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Barcellona Pozzo di Gotto per il complessivo importo di € 208,75 dovuto per la registrazione della sentenza civile n.1419/2024;

Visti:

- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- la deliberazione **n.02**, approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del **21.02.2025**, resa immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il *“Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 (Art.170, comma 1, D. Lgs. n.267/2000)*;
- la deliberazione **n.03**, approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del **21.02.2025**, resa immediatamente esecutiva, con la quale si è proceduto alla *“Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 (Art.151, D. Lgs. n.267/2000 e art.10, D. Lgs. n.118/2011)”*;

Ritenuto, infine, opportuno dare corso a quanto sopra menzionato e, nel contempo, demandare al Responsabile dell'Area Affari generali – Servizi alla Persona tutti gli adempimenti consequenziali di rispettiva competenza e tutti gli atti necessari per l'attivazione di quanto sopra evidenziato, così come previsto dalle vigenti disposizioni che regolano la materia, al fine di evitare l'aggravio di spese di esecuzione ed interessi successivi in danno a questo Ente;

Per i motivi sopra descritti,

PROPONE

1. **Di prendere atto** della superiore narrativa che qui si intende integralmente richiamata e trascritta.
2. **Di riconoscere**, pertanto, la legittimità del debito fuori bilancio, in favore dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Barcellona Pozzo di Gotto per il complessivo importo di € 208,75.
3. **Di dare atto:**
 - **che** la superiore somma, risulta necessaria per il pagamento dell'imposta principale dovuta in solido dalle parti, giusto il disposto dell'art.37 del D.P.R. 131/1986 e dell'Art.8 Tariffa Parte I stesso D.P.R., per la registrazione della sentenza civile n.1419/2024 il cui contenuto qui si intende richiamare;

- **che** il versamento può essere effettuato utilizzando il Mod. F24 allegato alla nota trasmessa dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Barcellona Pozzo di Gotto. Tale pagamento dev'essere effettuato entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dell'avviso.
4. **Di prendere atto**, inoltre, che la spesa sopra descritta rientra nella previsione di cui all'articolo 194, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.
 5. **Di procedere** alla prenotazione della complessiva spesa di spesa di € 208,75 che, così come attestato dalla Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria, troverà imputazione sull'apposito capitolo del Bilancio Comunale - Esercizio Finanziario 2025.
 6. **Di dare atto**, che in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. n.33/2013 recante Disposizioni in materia di Trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni, si provvederà alla pubblicazione dei dati oggetto del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "*Amministrazione Trasparente*" – sottosezione di primo livello "*Provvedimenti*" – sottosezione di secondo livello "*Provvedimenti organi indirizzo politico*".
 7. **Di dare mandato** al Responsabile dell'Area Affari Generali-Servizi alla Persona ed al Segretario Comunale per l'invio del presente atto alla Procura Regionale della Corte dei Conti di Palermo, ai sensi dell'articolo 23, comma 5°, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria relativa all'anno 2003).
 8. **Di demandare** al Responsabile dell'Area Affari Generali – Servizi alla Persona ed alla Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria, ognuno per quanto di competenza, tutti gli adempimenti ed atti consequenziali necessari a pervenire alla liquidazione di quanto richiesto dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Barcellona Pozzo di Gotto a titolo di spese di registrazione della sentenza n.1419/2024.
 9. **Di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere in merito, al fine di non gravare questo Ente di ulteriori interessi legali.

La Responsabile del
Servizio Contenzioso
Dr.ssa Maria Lazzara

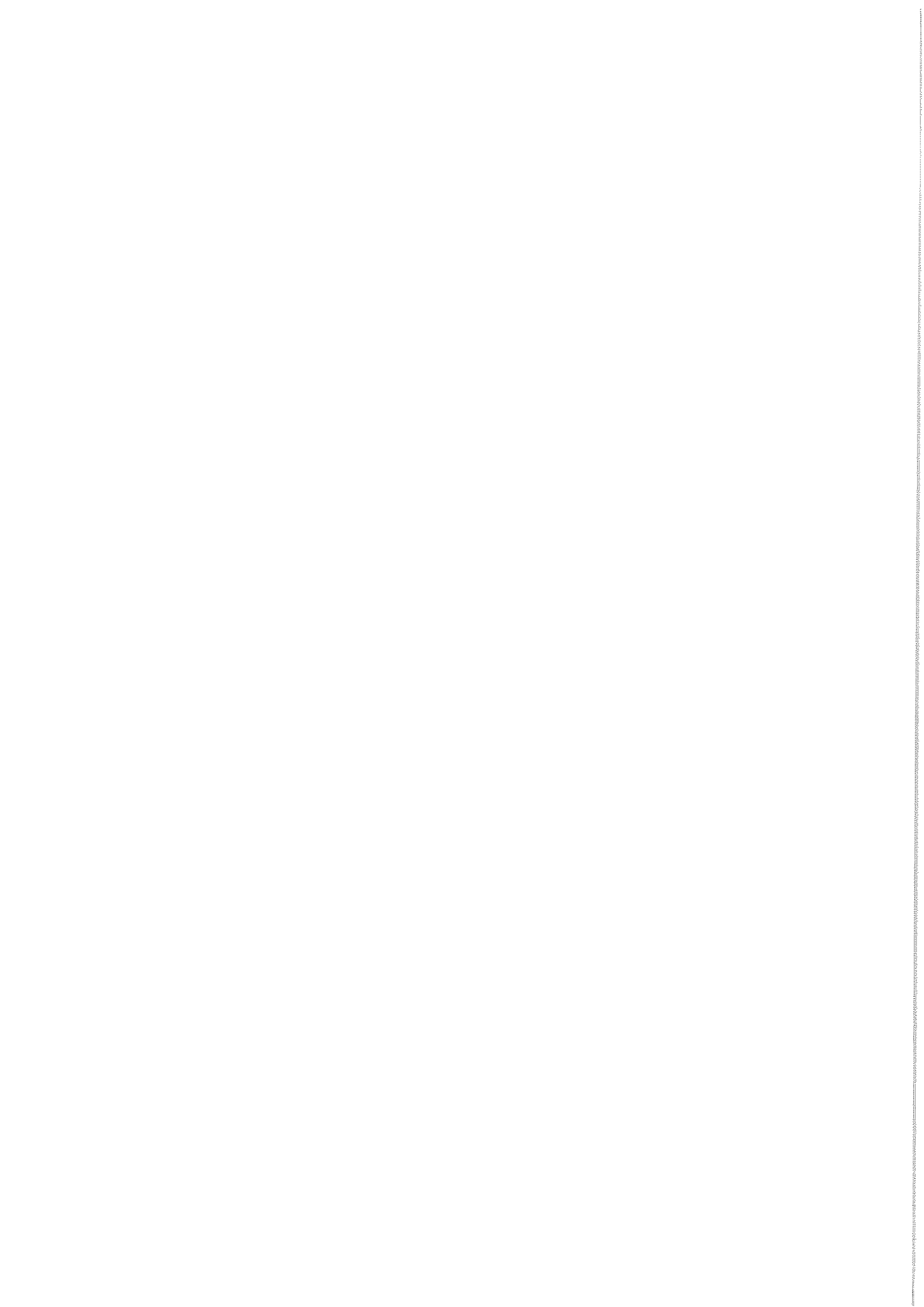
Maria Lazzara



Il Proponente
Il Sindaco

Arch. Lazzara Calogero

Arch. Lazzara Calogero



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C., RESI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 30 E DELL'ARTICOLO 49 DEL T.U. EE.LL. N. 267/2000 E SS.MM.II.

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' TECNICA: - PARERE FAVOREVOLE.

Longi, 08.05.2025



Il Responsabile Dell'Area
Affari Generali – Servizi alla Persona
(Carmelo Caputo)

Firmato digitalmente da

Carmelo Caputo

CN = Carmelo Caputo
C = IT

1) - Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**.

Longi, li 08.05.2025

LA RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
(Rag. Lidia Zingales)

2) - Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità si attesta la copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario _____.

	CAPITOLO n. 101203092	
☒ Competenza		Impegno n° <u>344</u> /2025 per € 208,75
☐ Residui		

Longi, li 08.05.2025

LA RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
(Rag. Lidia Zingales)

3) - Per il superiore intervento risulta valido ed effettivo l'equilibrio finanziario fra entrate accertate ed uscite impegnate e l'impegno di spesa risulta regolarmente prenotato.

Longi, li 08.05.2025

LA RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
(Rag. Lidia Zingales)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI

CONSIGLIO COMUNALE N. 13

DEL 26.05.2025

DALLE ORE 17,30 - ALLE ORE 17,45.



COMUNE DI LONGI
Revisore Unico dei Conti
VERBALE N.41 DEL 18/05/2025

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori Bilancio, ai sensi dell'art.194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. ri.267/2000 (T.U.EE.LL.), per liquidazione imposta di registrazione sentenza n.1419/2024.

Il Revisore Unico dei Conti,

Esaminata la proposta sopra indicata (Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale Area Affari Generali – Servizi alla Persona N.5/2025 dell'08/05/2025), con la documentazione istruttoria a supporto, ricevuta tramite pec il 09/05/2025

Atteso che l'art. 239 del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i., rubricato "Funzioni dell'organo di revisione" – c. 1 lett. b) n.6 - stabilisce che vanno resi i pareri su proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

Premesso:

- che in data 12 maggio 2021, al n.3630 del protocollo generale di questo Ente, è stato acquisito il ricorso per decreto ingiuntivo presentato, al Tribunale di Patti, dalla Società Lavoro Sud S.r.l. in persona dell'amministratore unico e Legale Rappresentante Sig. Vassallo Lillo;
- che con il suddetto atto, la Società di cui sopra e, per essa, l'amministratore unico e Legale Rappresentante ha chiesto al Tribunale di Patti, in virtù degli articoli 633 e 634, comma 2 del c.p.c., di volere accogliere il ricorso ed emettere ingiunzione di pagamento, immediatamente esecutivo, in danno al Comune di Longi e in persona del Sindaco n.q. di Legale Rappresentante pro/tempore, della complessiva somma di C 163.533,96 oltre IVA, più interessi moratori, ai sensi del D. Lgs. ri.231/2002 per come modificato dal D. Lgs. n.192/2012, oltre a rivalutazione monetaria e spese generali;
- che con il suddetto atto ha, altresì, chiesto di condannare il debitore al pagamento delle spese ed onorari del procedimento;
- che con sentenza n.1419/2024 il Giudice del Tribunale di Patti — Sezione Civile ha provveduto:
 - ✓ a revocare il Decreto Ingiuntivo opposto ed ha condannato il Comune di Longi al pagamento, in favore della Società Lavoro Sud S.r.l., degli interessi ai sensi del D. Lgs. n.231/2002 nella misura di € 2.795,84 sulla fattura n.30 del 20 ottobre 2020 e di € 2.447,57 sulla fattura n.1 del 25 gennaio 2021;
 - ✓ a condannare, altresì, l'Ente opponente al pagamento, in favore della Lavoro Sud S.r.l., delle spese della presente fase di opposizione, che ha liquidato in € 5.077,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge se dovute, disponendone la distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari;
 - ✓ che in data 02 aprile 2025 al n.2674 del protocollo generale dell'Ente è stato acquisito l'avviso di pagamento n.2024/010/SC/000001419/0/001, con il quale l'Agenzia delle Entrate — Ufficio Territoriale di Barcellona Pozzo di Gotto richiede il pagamento dell'importo di € 208,75 per imposta di registrazione sentenza n.1419/2024 relativa al procedimento contro la Società Lavoro Sud S.r.l.;

VISTO:

- l'art. 37 e segg. del D.P.R. n.131/86, il quale dispone che gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impegnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato, all'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l'amministrazione dello Stato.
- che con delibera n.71/2025 la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per l'Abruzzo si è espressa in merito al trattamento contabile delle spese di registrazione delle sentenze adducendo che anche le spese del giudizio, relative alla registrazione dei provvedimenti giudiziari, devono essere riconosciute come debiti fuori bilancio;

Considerato che

- che l'art.11, comma 1, della Circolare n.21, emanata dal Ministero dell'Interno, in data 20 settembre 1993 definisce, tra l'altro, il debito fuori bilancio "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'Ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari";
- che l'art.11, comma 2, della medesima circolare n.21/1993 definisce i requisiti generali che il debito deve avere ai fini del riconoscimento ovvero:
 - certezza cioè effettiva esistenza dell'obbligazione di dare;
 - liquidità, nel senso che deve essere individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare e l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
 - esigibilità, nel senso che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;
- che l'art. 194 del TUEL individua tra i debiti fuori bilancio quelli derivanti da "sentenze esecutive", espressione con cui, secondo la giurisprudenza, sono da intendere "tutti i provvedimenti giudiziari idonei a costituire un titolo esecutivo e ad instaurare un processo di esecuzione (...)" (Corte dei Conti, Sez. Controllo Liguria, Delib. 73/2018/PAR);
- che l'art. 474, comma 1, c.p.c. dispone, infatti, che l'esecuzione forzata può avere luogo in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile;
- ✓ che la fattispecie sopra descritta rientra, pertanto, nella previsione di cui alla lettera a), comma 1, dell'art.194 del D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n.267 in quanto derivante dalle spese di registrazione della sentenza n.1419/2024, emessa dal Giudice del Tribunale di PATTI — Sezione Civile, per cui qualificante in debito fuori bilancio.

Considerato che tale proposta prevede il riconoscimento dell'importo di **€ 208,75** così come previsto nel dispositivo della sentenza;

Visti

- il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 "T.U.E.L." e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 23/06/2011, n. 118 e s.m.i.;
- i principi contabili generali e applicabili in materia;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;

Dato atto che la somma totale di **€ 208,75** risulta disponibile al cod. di Bilancio 101203091 E.F. 2025;

Accertato altresì che la proposta è munita dei pareri FAVOREVOLI di regolarità tecnica dal Responsabile dell'Area Affari Generali - Servizi alla Persona Sig. Carmelo CAPUTO e di regolarità contabile dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria Rag. Lidia ZINGALES', entrambi espressi l'08/05/2025

tutto ciò premesso,

esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione **"Riconoscimento debito fuori Bilancio, ai sensi dell'art.194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. ri.267/2000 (T.U.EE.LL.), per liquidazione imposta di registrazione sentenza n.1419/2024. "**

raccomanda

- di trasmettere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, c. 5, della Legge 289/2002, il successivo provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio alla competente Procura della Corte dei Conti entro i termini di legge, anche per l'accertamento di eventuali responsabilità, notiziando lo scrivente Organo di Revisione dell'avvenuto adempimento.

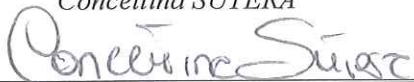
Il Revisore Unico
(Dott. Michele Calogero Falletta)

Firmato digitalmente

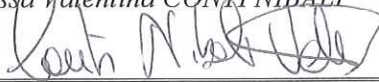
Documento firmato da: Michele Calogero Falletta In data: 18/05/2025

Letto, approvato e sottoscritto

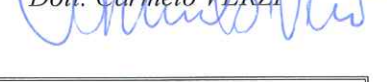
Il Consigliere Anziano
Concettina SUTERA



Il Presidente
D.ssa Valentina CONTI NIBALI



Il Segretario Comunale
Dott. Carmelo VERZI'

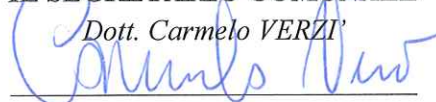


PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Il sottoscritto Segretario Comunale dispone che la presente deliberazione del Consiglio Comunale sarà pubblicata all'Albo *on line* del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi, a far data dal 29.05.2025

Longi, li 26.05.2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Carmelo VERZI'


CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

☐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44, in quanto decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, _____ Il Segretario Comunale Dott. Carmelo VERZI' _____

☒ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Longi, 26.05.2025 Il Segretario Comunale Dott. Carmelo VERZI' 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile delle Pubblicazioni,

CERTIFICA

che la presente deliberazione – ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991 – è stata pubblicata all'Albo *on line* del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi, dal _____ al _____, e che non sono stati presentati reclami o osservazioni.

Longi, li _____

Il Resp.le delle Pubblicazioni

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Carmelo VERZI'
